

TI_GERICHTE 81.2012.175 vom 28. Mai 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-05-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_81.2012.175

FR: TI_GERICHTE 81.2012.175 du 28 mai 2013

IT: TI_GERICHTE 81.2012.175 del 28 maggio 2013

Volltext

Incarto n.81.2012.175

DA 270/2012

Bellinzona

28 maggio 2013

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Segretario per giudicare

IM 1

(difesa dall'■. DI 1,)

visto il decreto d'■accusa n. 270/2012 del 23 gennaio 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l'■imputato autore colpevole di diffamazione

per avere, a _____, il 25 agosto 2011, comunicando con un terzo, reso sospetta una persona di condotta disonorevole, e meglio, _____ per aver detto alla signora _____ che la signora _____ avrebbe in passato tradito il marito fornendo una prestazione sessuale orale a _____, marito dell'■imputata;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 400.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita;

richiamati gli art. 173 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell'■odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1. IM 1 è prosciolta dall'imputazione di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n° 270/2012 del 23 gennaio 2012.

2. Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- (trecento) sono a carico dello Stato.

Qualora l'accusatrice privata dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

La giudice:

Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr.150.-tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr.300.- totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.